COMUNE DI SAMATZAI

Provincia del Sud Sardegna

REGOLAMENTO
PER LA COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA ALCOSTO DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI

alla luce del DPCM n. 159/2013 e ss. mm. e ii.

Approvato con Delibera di Consiglio n.44 del 23/09/2021
Modificato con Delibera del C.C. n 7 del 26/01/2023

IL SINDACO
Ing. Enrico Cocco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marcello Palermo

TITOLO I	**PRINCIPI GENERALI**	
ART. 1	Oggetto	Pag. 3
ART. 2	Destinatari dei servizi	Pag. 4
ART. 3	Individuazione dei servizi, interventi e delle prestazioni	Pag. 4
ART. 4	Modalità di accesso alla rete dei servizi e ai costi agevolati	Pag. 4
ART. 5	Valutazione stato di bisogno	Pag. 5
ART. 6	Presa in carico. Progetto assistenziale individuale	Pag. 5
ART.7	Coinvolgimento dei familiari	Pag. 5
ART.8	Utilizzo dei dati personali e tutela della privacy	Pag. 5
TITOLO II	**APPLICAZIONE ISEE PER ACCESSO AI SERVIZI, INTERVENTI E PRESTAZIONI**	
ART. 9	Ambiti di applicazione e valutazione della situazione economica	Pag. 6
ART. 10	Tipologie di isee	Pag. 6
ART. 11	Autocertificazione isee in fase di presentazione delle istanze	Pag. 7
ART. 12	Applicazione operativa dell'isee per l'accesso ai servizi	Pag. 7
ART. 13	Formule matematiche per l'applicazione dell'isee	Pag. 8
TITOLO III	**REGOLAMENTAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI**	
PARTE I	**AREA FAMIGLIA E MINORI**	
ART. 14	Servizi residenziali e semi residenziali per minori (comunità alloggio, comunità pronta accoglienza, comunità di sostegno per gestanti e/o madri con bambini,. Spazio neutro)	Pag. 9
ART. 15	Servizio educativo territoriale	Pag. 9
ART. 16	Servizio di assistenza domiciliare familiare	Pag. 10
ART. 17	Assistenza specialistica e servizi di supporto per l'integrazione scolastica	Pag. 11
ART. 18	Affidamento familiare	Pag. 11
ART. 19	Spazio neutro	Pag. 12
PARTE II	**AREA POVERTA' E DISAGIO ADULTI**	
ART. 20	Interventi di sostegno economico	Pag. 13
PARTE III	**AREA DELLA NON AUTOSUFFICIENZA**	
Art. 21	Servizi residenziali- strutture socio-assistenziali (Comunità integrate e Comunità alloggio per anziani)	Pag. 15
Art. 22	Servizi residenziali - RSA (e altre strutture di tipo socio-sanitario)	Pag. 18
Art. 23	Servizi semiresidenziali- centro diurno integrato	Pag. 19
Art. 24	Servizi domiciliari- servizio di assistenza domiciliare (sad)	Pag. 20
Art. 25	Servizio Mensa sociale	Pag. 21
Art. 26	Servizio di affidamento familiare	Pag. 22
Art. 27	Trattamento dati	Pag. 22
Art. 28	Controlli	Pag. 21
Art. 29	Disposizioni finali	Pag. 22
Art. 30	Ambiti economici operativi	Pag. 22

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina i principi, le modalità ed i criteri di erogazione degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali e sociosanitari del Comune di Samatzai in conformità con la normativa comunitaria, nazionale e regionale.
2. Con il presente Regolamento si recepisce il D.P.C.M. 159/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)" e i relativi regolamenti attuativi, nonché tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni di legge che dovessero entrare in vigore successivamente all'approvazione del suddetto regolamento e la Legge 26 maggio 2016, n.89 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n.42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca" nonché della Legge 26 maggio 2016,n.89 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 marzo 2016 n.42 recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca".
3. La regolamentazione risponde all'esigenza primaria di fornire risposte omogenee sul territorio comunale ed è volto a garantire pari diritti di accesso alle prestazioni alla popolazione che presenta il medesimo bisogno, e ciò compatibilmente con le risorse economiche a disposizione dell'ente, garantendo la sostenibilità finanziaria attraverso l'individuazione di priorità e criteri di accesso definiti prevalentemente in base alla situazione economica familiare.
4. I principi cui si ispira sono quelli generali di legittimità, equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza ed omogeneità sanciti già a livello costituzionale e sovranazionale. Nella realizzazione degli interventi sociali, l'Ente Locale si ispira inoltre al principio della sussidiarietà attuando un sistema di servizi alla persona capace di integrare i servizi pubblici con le attività del privato sociale, con le organizzazioni no-profit, con la società civile, con il volontariato e con la famiglia.
5. Il Comune svolge compiti di organizzazione e di gestione dei Servizi sociali nell'intento di perseguire gli obiettivi fondamentali di seguito elencati:
    - riconoscere e promuovere le condizioni che favoriscono la tutela dei diritti e dei doveri personali,l'informazione, l'orientamento, l'accompagnamento, la riservatezza, l'equità di trattamento,la personalizzazione degli interventi, il lavoro per progetti individualizzati, la valutazione partecipata;
    - prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale, e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana, nell'ambiente di studio e/o di lavoro;
    - garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale con progetti ed interventi educativi per fasce di età;
    - assicurare la fruibilità delle strutture dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze;
    - sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia ed i soggetti in età evolutiva con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
    - vigilare sulla condizione minorile;
    - promuovere la tutela della persona anziana e disabile nel proprio ambiente di vita, attuando interventi che diano priorità al mantenimento della domiciliarità;
    - promuovere il protagonismo giovanile;
    - evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

ART. 2 - DESTINATARI DEI SERVIZI

I destinatari dei servizi e degli interventi sono individuati ai sensi dell'art. 2 della L.328/2000 e dell'art. 4 della L.R. 23/2005 :

a) i cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti nel comune di Samatzai;
b) i cittadini non comunitari residenti nel comune di Samatzai, secondo quanto previsto dall'articolo 41 del Decreto Legislativo n. 286/1998 (Testo Unico in materia di immigrazione);
c) i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo e gli stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e tutti coloro che beneficiano di una forma di protezione personale riconosciuta a livello internazionale;
d) di tutti coloro che si trovano sul territorio comunale di Samatzai, allorché si trovino in condizioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai servizi di appartenenza territoriale. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e la tutela delle condizioni di salute e di vita del minore;
e) i cittadini sardi emigrati e loro famiglie ai sensi della L.R. 7/1991;

ART. 3 INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI, DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI

1. I Servizi e le prestazioni oggetto di applicazione del presente Regolamento sono quelli di cui alla Legge n. 328/2000 (art. 22) e alla L.R. 23/2005 che indicano espressamente gli interventi che costituiscono il Livello Essenziale delle prestazioni sociali, nonché le altre prestazioni sociali agevolate e quelle sociosanitarie erogate dal comune di Samatzai.
2. Qualora la Regione Autonoma della Sardegna emanasse ulteriori norme che disciplinino in termini differenti i Servizi qui regolamentati, esse, in quanto legittime, si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento. Resta ferma la possibilità di procedere successivamente ad una modifica testuale dei presenti contenuti regolamentari.
3. Il presente Regolamento trova applicazione con riferimento ai Servizi erogati da strutture/soggetti accreditati/autorizzati in base alla normativa regionale vigente, cui si fa integrale rinvio.

ART. 4 - MODALITÀ DI ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI E AI COSTI AGEVOLATI

1. Il procedimento amministrativo per l'ammissione alle prestazioni socio assistenziali prende avvio con la presentazione dell'istanza di valutazione al Comune, predisposta su apposita modulistica, da parte dei soggetti di cui all'art. 2 e si conclude con la comunicazione ai suddetti circa l'esito del procedimento.
2. L'istanza di accesso è inoltrata all'Ufficio competente dall'interessato, da un suo delegato ovvero dal rappresentante legale. Sono quindi da ritenersi irricevibili, salvo situazioni debitamente motivate o disciplinate da specifica normativa/regolamentazione, le istanze presentate "in nome e per conto" di altre persone maggiorenni, da parte di soggetti che non hanno la rappresentanza legale dei medesimi e/o che sono sprovvisti di delega espressa da questi rilasciata, ancorché facenti parte del nucleo familiare. L'Ufficio procedente può sollecitare ovvero attivare il procedimento di nomina di un amministratore di sostegno. È comunque fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali, nelle more della regolarizzazione dell'istanza.
3. L'Ufficio incaricato, a fini istruttori, ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile alla gestione del procedimento amministrativo, nei limiti di quanto stabilito dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii e dal D.P.R. n. 445/2000 in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive.
4. Nell'istanza, predisposta dall'Ufficio competente, sono raccolte le informazioni di ordine anagrafico e tutte quelle necessarie per l'istruttoria e l'eventuale erogazione di servizi e prestazioni.
5. Per quanto concerne i servizi il cui accesso presuppone valutazioni di competenza dell'ATS, l'Ufficio competente, promuoverà il coordinamento dell'attività, in modo da consentire una presa in carico globale.
6. A coloro che sono già fruitori di un Servizio oggetto del presente regolamento, tramite accordi di natura privatistica, liberamente e privatamente assunti con il soggetto gestore, non potranno essere riconosciute agevolazioni retroattive. Qualora, in seguito, fosse presentata una richiesta di contributo/agevolazione comunale a copertura parziale/totale della quota sociale della retta, l'Ufficio competente valuterà, d'intesa con i competenti Servizi specialistici nel caso in cui ciò sia necessario, oltre che con l'Utenza stessa o chi ne ha la rappresentanza legale, la possibilità di modulare diversamente la prestazione, in senso sia qualitativo

sia quantitativo, procedendo contestualmente alla determinazione della quota a carico dell'Utenza, conformemente a quanto previsto dal presente Regolamento.

ART. 5 – VALUTAZIONE STATO DI BISOGNO

Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a. insufficienza del reddito per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
b. incapacità di provvedere a se stessi;
c. presenza di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
d. presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale e/o familiare.
La valutazione della situazione di bisogno compete all'Assistente sociale, la quale elabora il progetto assistenziale individualizzato nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili.

ART. 6 - PRESA IN CARICO. PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE

1. La presa in carico fa seguito alla conclusione con esito positivo del procedimento istruttorio, comunicata al richiedente e articolata nelle seguenti fasi: valutazione preliminare, finalizzata all'individuazione del bisogno, predisposizione del progetto assistenziale personalizzato e verifica degli impegni assunti e degli esiti dell'intervento.
2. L'ammissione alle prestazioni, ove ne ricorrano i presupposti, avviene di norma in base all'ordine di ricezione dell'istanza. L'accesso alle prestazioni, in caso di numero limitato degli interventi attivabili, può essere differito, ove previsto, con inserimento in liste di attesa dalle quali si attingerà dando priorità alle istanze in base ai criteri specifici per ciascun procedimento.
3. L'Ufficio incaricato definisce un progetto assistenziale d'intervento modulato sulle specifiche esigenze dell'utenza e da questa condiviso.
4. L'adesione al progetto assistenziale è condizionata alla concessione di ogni tipo di servizio socio-assistenziale e prevede la condivisione di un percorso di aiuto volto anche a sollecitare nel beneficiario l'assunzione di responsabilità e nel focalizzare le risorse primarie,familiari e sociali.
5. La mancata adesione al progetto e ai suoi contenuti, comporta l'erogazione dei soli interventi urgenti e inderogabili e, sussistendone i presupposti, l'attivazione delle opportune/dovute azioni a tutela dell'Amministrazione.
6. Il progetto personalizzato è soggetto a rivalutazione periodica con possibilità di rimodulazione al fine di garantire l'adeguamento degli interventi alle effettive esigenze rilevate.

ART. 7 COINVOLGIMENTO DEI FAMILIARI

1. Previa condivisione con l'interessato, la rete affettiva - parentale è contattata dall'Assistente Sociale allo scopo di accertare un coinvolgimento nel progetto assistenziale individualizzato (PAI) .
2. Le iniziative volontarie sia di sostegno e cura da parte della rete affettivo – parentale, sia quelle di compartecipazione alla spesa per il pagamento dei servizi richiesti dal soggetto (qualora non già previste dalla normativa vigente), vengono tenute in considerazione dal Comune e ricomprese nel progetto individuale e/o nella valutazione economica.

ART. 8 UTILIZZO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai richiedenti viene garantita la tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano, conformemente alle previsioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale.
2. Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni che competono il Comune.
3. E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazione sociale.

TITOLO II

APPLICAZIONE ISEE PER ACCESSO AI SERVIZI, INTERVENTI E PRESTAZIONI

ART. 9 - AMBITI DI APPLICAZIONE E VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

1. Il presente Regolamento individua nell'ISEE del nucleo familiare il parametro di riferimento per l'accesso a prestazioni sociali agevolate e/o la loro quantificazione e la determinazione della compartecipazione al costo delle medesime. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica.
2. Il presente Regolamento recepisce le nuove modalità attuative e di calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) a seguito dell'entrata in vigore del DPCM 159/2013 e ss.mm. e ii. e stabilisce le modalità di applicazione ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate di competenza del Comune di Samatzai e definite dalla L. R. 23/2005; nonché della Legge 26 maggio 2016,n.89 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 marzo 2016 n.42 recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca".
3. L'ISEE viene utilizzato:
   a) per fissare, in relazione all'accesso agevolato a determinate tipologie di prestazioni, il limite massimo di capacità economica;
   b) per fissare i livelli di contribuzione al costo del servizio posti a carico dell'utente.
4. Il richiedente la prestazione sociale agevolata, qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche (in aumento o in diminuzione), e comunque ogni anno, deve aggiornare la certificazione per consentire la corretta valutazione della situazione entro un mese dal fatto modificativo.
5. E' possibile presentare una nuova dichiarazione unica entro l'anno di validità della precedente, ogni qualvolta il dichiarante intenda far valere mutamenti delle condizioni familiari ed economiche tali da rendere il suo indicatore ISEE più favorevole al riconoscimento di servizi agevolati.
6. La nuova dichiarazione sostituisce quella precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste.
7. Per prestazioni in corso di erogazione sulla base dell'ISEE precedentemente definito, i soggetti possono beneficiare di prestazioni rapportate ai nuovi redditi a decorrere dall'inizio del mese successivo alla presentazione della nuova dichiarazione.
8. Per l'eventuale sospensione di benefici conseguenti a cambiamenti in positivo della condizione reddituale del nucleo, la variazione decorre dall'inizio del mese successivo al verificarsi della variazione reddituale.

ART. 10 - TIPOLOGIE DI ISEE

Nel caso di alcune prestazioni la normativa ha previsto specifiche modalità di calcolo dell'ISEE, dettagliate agli articoli 6, 7, 8 e 9 del DPCM 159/2013 e ss. mm .e ii ..
Le tipologie di ISEE di cui sopra sono relative a:

a) richiesta di prestazioni agevolate di natura sociosanitaria - ISEE sociosanitario;
b) richiesta di prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi - ISEE Minorenni;
c) richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario - ISEE Università
d) diminuzioni di reddito a seguito di variazioni della situazione lavorativa -ISEE Corrente.
e) richiesta di prestazioni agevolate di natura sociosanitaria nell'ambito di percorsi assistenziali integrativi presso strutture residenziali o semiresidenziali

Dettaglio delle diverse tipologie:

A) ISEE sociosanitario (DPCM 159/2013)

Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria rivolte a persone di maggiore età l'ISEE è calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto 159/2013, mentre per quelle rivolte ai minori, l'ISEE è calcolato nelle modalità dell'art. 7 dello stesso decreto.
Per le sole prestazioni socio-sanitarie erogate in favore di maggiorenni, in ambiente residenziale a ciclo continuativo, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, salvo le esclusioni previste all'art. 6, comma 3, lett. b del DPCM 159/2013.

B) ISEE Minorenni (DPCM 159/2013)

Per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente. In tal caso l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità dell'allegato 2 del DPCM 159/2013.

C) ISEE Università (DPCM 159/2013)

Per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato, ai sensi dell'art 8 del DPCM 159/2013, il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza.

D) ISEE CORRENTE (DPCM 159/2013)

In presenza di un ISEE in corso di validità può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato rispetto alla data della richiesta della prestazione, quando si siano verificate diminuzioni di reddito a seguito di variazioni della situazione lavorativa, come stabilito dall'art. 9 del decreto 159/2013.
In tal caso occorre presentare un modulo sostitutivo e l'ISEE corrente ha validità di due mesi dalla data della sua presentazione. Gli effetti dell'ISEE corrente decorrono in linea generale dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione, salvo quanto diversamente previsto da regolamenti e disposizioni che disciplinano le singole prestazioni.

E) ISEE SOCIO SANITARIO RESIDENZE (DPCM 159/2013)
Per l'accesso di prestazioni agevolate di natura sociosanitaria assicurata nell'ambito di percorsi assistenziali integrati rivolti a persone con disabilità o limitazioni dell'autonomia che possono consistere in interventi di aiuto domestico, di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali o semiresidenziali nonché atti a favorire l'inserimento sociale.

ART. 11 - AUTOCERTIFICAZIONE ISEE IN FASE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

l. L'ISE/ISEE rientra, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000, tra gli stati, i fatti e qualità per i quali l'INPS è ente certificante (Circolare INPS n.47 del 27/03/2012);
2. Con l'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 ("decertificazione" nei rapporti fra PP.AA. e privati) è imposto agli uffici il divieto di richiedere al cittadino l'attestazione ISEE nelle istanze e a corredo della documentazione utile all'avvio dei procedimenti;
3. Il valore ISE/ISEE e gli altri dati dell'attestazione ISEE dovranno essere autocertificati dal cittadino, il quale dovrà comunicare il numero di protocollo della DSU rilasciato dall'INPS. Gli stessi dati verranno controllati dagli uffici.

ART. 12- APPLICAZIONE OPERATIVA DELL'ISEE PER L'ACCESSO AI SERVIZI

1. I servizi e le prestazioni disciplinati dal presente regolamento prevedono un accesso gratuito o la compartecipazione al costo da parte dell'Utenza o la concessione di un'agevolazione tariffaria o la concessione

di prestazioni economiche assistenziali sulla base della situazione economica rilevata con lo strumento dell'ISEE e secondo i parametri individuati nel presente regolamento per ciascun servizio/prestazione.
2. In caso di necessità di procedere con interventi temporanei urgenti e inderogabili, ove la misura della contribuzione al costo del servizio risulti d'ostacolo alla realizzazione e condivisione con l'utente (e/o sua famiglia) del progetto individualizzato, quando la mancata attivazione dello stesso progetto possa comportare gravi rischi per la salute e la sicurezza dell'utente, la cui valutazione compete esclusivamente al Servizio Sociale professionale, è data facoltà agli uffici procedenti, nel rispetto dei principi di equità e solidarietà, di prevedere ipotesi di esenzione totale/parziale dalla quota di compartecipazione utente o di rimodulazione della stessa, con adozione di apposito atto di esenzione.

ART. 13- FORMULE MATEMATICHE PER L'APPLICAZIONE DELL'ISEE

1. Per determinare la percentuale di contribuzione dell'Utenza al costo dei servizi è utilizzata in linea generale la c.d. progressione parabolica, strumento in grado di garantire che, ad ogni ammontare di ISEE, corrisponda una specifica e singola quota di compartecipazione.
2. A parità di valore ISEE corrisponderà la stessa misura di contribuzione e/o di agevolazione per tutti i cittadini. La metodologia della progressione parabolica, si concretizza nella seguente formula matematica, che vede l'aumento della compartecipazione in relazione alla crescita dell'ISEE:

% a carico dell'Utenza = $aISEE^2 + bISEE + c$

I parametri di riferimento MINIMO e MASSIMO vengo fissati di volta in volta in base alla specificità del servizio.
A titolo esemplificativo, fissando i seguenti parametri:

ISEE	€ 0,00	6%
ISEE	sino a € 5.000,00	6%
ISEE	da € 18.000,00	100%

si ottiene la seguente progressione'

Valore ISEE	% di contribuzione utenza
€ 0,00	6 %
€ 1.000,00	6%
€ 6.061,60	8,7%
€ 7.200.00	12,8 %
€ 8.215,00	17,3 %
€ 10.317.00	29,4%
€ 12.780.00	48,5 %
€ 17.200.00	95,7 %
€ 18.000,00	100%

3. Ferma restando l'applicazione della formula matematica sopra descritta, il Comune di Samatzai annualmente stabilisce:
a) La percentuale minima di contribuzione;
b) La percentuale massima di contribuzione;
c) L'ISEE iniziale, al di sotto del quale la compartecipazione è limitata alla percentuale di contribuzione minima**;**
d) L'ISEE finale, al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza.

4. Per alcuni servizi o interventi (per es. gli interventi economici assistenziali, gli inserimenti in struttura per non autosufficienti) si applicheranno metodi di calcolo diversi da quello della progressione parabolica, che sono specificati al successivo Titolo III, nei singoli articoli che ne regolano il funzionamento.

TITOLO III

REGOLAMENTAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI.

PARTE I - AREA FAMIGLIA E MINORI

ART. 14 – SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI (COMUNITÀ ALLOGGIO, COMUNITÀ PRONTA ACCOGLIENZA, COMUNITÀ DI SOSTEGNO PER GESTANTI E/O MADRI CON BAMBINI, ECC.).

Oggetto, finalità e destinatari

Il Comune di Samatzai promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia. Quando questa, nonostante siano stati predisposti gli opportuni interventi di sostegno, non è in grado di provvedere adeguatamente alla cura del minore, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali e semiresidenziali.
Le strutture, pubbliche o private, in possesso di regolare autorizzazione al funzionamento, ai sensi della L.R. 23/2005 e del D.P.G.R. n. 4/2008, individuate dall'ufficio incaricato, offrono l'accoglienza temporanea, con finalità educative e sociali assicurate in forma continuativa attraverso personale qualificato. Possono svolgere funzioni di pronto intervento ed essere destinate a tipologie omogenee di utenza.

Modalità di accesso e di fruizione del servizio

Per l'inserimento presso le strutture suindicate il Servizio si atterrà alle prescrizioni imposte nel provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, ove presente, o a quanto stabilito nel progetto educativo predisposto dai Servizi che hanno in carico i minori, in collaborazione con la famiglia.

Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio

Con l'allontanamento del minore non viene meno l'obbligo dei genitori, sancito dal Codice Civile, al mantenimento del figlio, pertanto, sia nei casi di inserimenti in struttura disposti con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, sia nei casi di inserimento consensuale, il Comune assume l'onere del pagamento della retta, prevedendo la compartecipazione al costo da parte dei genitori, la cui capacità contributiva viene valutata con riguardo alla situazione economica effettiva degli stessi, secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M.159/2013.
Per le prestazioni e i servizi destinati al minore affidato alla struttura (servizi diversi dall'inserimento stesso), egli costituirà nucleo familiare autonomo.
Ferma restando la composizione del nucleo familiare di riferimento sulla base degli artt. 3 e 7 del DPCM 159/2013 (prestazioni agevolate a favore di minorenni), ai fini del calcolo della quota di contribuzione al costo del servizio viene adottato il metodo della progressione parabolica secondo la formula e i criteri di cui all'art. 13 del presente Regolamento. In considerazione della elevata onerosità dell'intervento, la compartecipazione da parte della famiglia è definita secondo i seguenti parametri:

ISEE	€ 0,00 a € 10.000	0%
ISEE	€ 10.001,00 a € 20.000,00	40%
ISEE	€ 20.001,00 A 30.00,00	80%
ISEE	oltre € 30.001,00	100%

ART. 15 - SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE

Oggetto, finalità e destinatari

il Servizio Educativo Territoriale (di seguito SET) costituisce un complesso di interventi in favore del Minore e della sua famiglia in situazione di temporanea difficoltà, volti a tutelare il suo diritto ad essere educato nel proprio ambiente familiare e sociale, recuperando e rinforzando le risorse presenti nel nucleo familiare e nel contesto territoriale.
Ai sensi delle Linee Guida di cui alla D.G.R. n.5S/68 del 29/12/2000 e ss.mm.ii, gli obiettivi del servizio sono:
a) valorizzare e potenziare le dinamiche relazionali del minore all'interno della famiglia, della scuola e del tempo libero, con l'appoggio delle agenzie del territorio e con le risorse della comunità;

b) sostenere la famiglia in difficoltà educativa, mettendola in condizioni di recuperare il suo ruolo genitoriale e di operare in autonomia;
c) costruire una rete di legami tra nucleo familiare e ambientale esterno (quartiere, parrocchia, scuola ed altri servizi);
d) promuovere le capacità progettuali del minore e della famiglia.
Il SET si articola attraverso prestazioni professionali del Pedagogista, dell'Educatore professionale e dello Psicologo e può connotarsi come strumento di prevenzione, di recupero, oppure di sostegno, con metodologia, luoghi e tempi di intervento diversi.
Nella individuazione dei destinatari dell'intervento si dovrà assicurare prioritaria attenzione alle seguenti situazioni:
a) minori appartenenti a famiglie che hanno difficoltà ed esercitare il proprio ruolo educativo;
b) minori interessati da un decreto della Magistratura Minorile;
c) minori in istituto o in comunità interessati a processi di reinserimento familiare, o che comunque vivono fuori dalla famiglia di origine (affidi e adozioni).

Modalità di accesso e di fruizione del servizio
Il Servizio Sociale comunale, titolare del caso, attiva il servizio su richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale e procede, in collaborazione con l'Equipe multidisciplinare del SET alla predisposizione di un piano d'intervento individualizzato e/o per i gruppi.
L'attività si svolge prevalentemente in ambito domiciliare e, laddove previsto nel progetto educativo, anche in altri contesti quali la scuola o i servizi del territorio, all'interno del gruppo dei pari o di strutture ospitanti il minore in affidamento.

Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio
La contribuzione a carico dell'Utenza è rapportata al costo orario sostenuto dall'Ufficio procedente.
Ferma restando la composizione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 3 (e/o art. 7 se la prestazione è in favore di minorenni) del DPCM 159/2013, ai fini del calcolo della quota di contribuzione al costo del servizio viene adottato il metodo della progressione parabolica secondo la formula e i criteri di cui all'art. 13, commi 1 e 2 del presente regolamento. In considerazione della elevata onerosità dell'intervento, la compartecipazione da parte della famiglia è definita secondo i seguenti parametri:

ISEE	€ 0,00 a € 10.000	0%
ISEE	€ 10.001,00 a € 20.000,00	40%
ISEE	€ 20.001,00 A 30.00,00	80%
ISEE	oltre € 30.001,00	100%

Nel caso in cui i beneficiari siano già presi in carico dal Servizio Sociale, dai servizi sanitari, scolastici territoriali e dall'autorità giudiziaria tale intervento è gratuito.

ART. 16 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE FAMILIARE

Oggetto, finalità e destinatari
Il servizio di assistenza domiciliare (SAD), di norma erogato in favore di persone anziane e/o con disabilità, può essere in alcuni casi destinato a famiglie con minori, che si trovino in situazioni temporanee di particolare difficoltà o disagio, secondo la valutazione del Servizio sociale comunale.
Modalità di accesso e di fruizione del servizio e partecipazione dell'utenza al costo del servizio Vedi art. 23 - Area della Non autosufficienza - del presente regolamento.

ART. 17 - ASSISTENZA SPECIALISTICA E SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA

Oggetto, finalità e destinatari
Il servizio è teso ad assicurare la piena integrazione scolastica e il diritto allo studio agli alunni e studenti con disabilità di cui all'art. 3 della L. 104/1992, che frequentano le scuole dell'infanzia e dell'obbligo nei comuni dell'ambito, e si realizza attraverso interventi relativi a:
a) assistenza specialistica (educativa e/o per la comunicazione) in aula;
b) trasporto scolastico;
c) altri supporti e ausili didattici.

Modalità di accesso e di fruizione del servizio
Tali interventi sono predisposti in collaborazione con le Direzioni Scolastiche, tenendo conto del fabbisogno rilevato nell'ambito dei GLH/nei PEI, debitamente verbalizzato e su istanza del genitore del minore, trasmessa dalle stesse Direzioni Scolastiche, al Comune di residenza.

Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio
Tali interventi sono gratuiti in quanto ricadenti nell'ambito dei servizi di cui all'art. 8 della L. 104/1992.

ART. 18 - AFFIDAMENTO FAMILIARE

Oggetto, finalità e destinatari
L'affidamento familiare, ai sensi dell'art.2 della L.184/1983 e ss.mm.ii, è un intervento temporaneo di aiuto e sostegno al minore temporaneamente privo di ambiente familiare idoneo a garantire il suo adeguato sviluppo psico-fisico ed alla sua famiglia in difficoltà. Si concretizza nell'inserimento temporaneo del minore presso un nucleo familiare diverso da quello originario, che può essere costituito da una coppia o da una persona singola.

Modalità di accesso e di fruizione del servizio
L'affidamento può essere consensuale, disposto attraverso l'adozione di un provvedimento del Responsabile del Servizio Sociale competente, soggetto a ratifica da parte del Giudice Tutelare, con il consenso formalizzato degli esercenti la responsabilità genitoriale, oppure giudiziale, disposto con Decreto del Tribunale per i Minorenni.

Criteri generali per la determinazione del contributo :
A sostegno delle famiglie affidatarie è disposto un contributo economico rapportato alla durata effettiva del periodo di affidamento, per le spese necessarie al mantenimento, all'educazione e all'istruzione dei minori, a prescindere dalla loro condizione economica. Il contributo è finalizzato inoltre alla copertura delle spese connesse alla stipula di assicurazione RCT in favore del minore.

Per il calcolo del contributo, in assenza di una regolamentazione specifica regionale, ci si rifà al DPGR n. 145/1990, individuando il minimo vitale nella soglia massima di ISEE prevista annualmente dalla RAS per l'accesso al programma "Programma regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e di disagio" .

L'assistenza economica è prestata anche quando il soggetto affidatario è il tutore od il curatore dell'affidato. Nel caso che il soggetto affidatario sia un parente od un affine obbligato agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del Codice civile, l'assistenza economica può essere comunque prestata se il soggetto affidatario si trova in stato di bisogno.
Nel caso di affidamento di due o più persone al medesimo nucleo familiare, il contributo economico può essere corrisposto in misura ridotta rispetto a quella prevista nei commi precedenti e fino alla concorrenza dell'importo ritenuto sufficiente a soddisfare le loro esigenze economiche.

Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio
Il nucleo familiare d'origine è chiamato a contribuire alla spesa derivante dall'intervento di affidamento familiare, in base alle sue effettive capacità economiche e sulla base di una valutazione del Servizio Sociale professionale, nella misura e con le modalità che saranno definite nel progetto d'affido.
Ferma restando la composizione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 3 (e/o art. 7 se la prestazione è in favore di minorenni) del DPCM 159/2013, ai fini del calcolo della quota di contribuzione al

costo del servizio viene adottato il metodo della progressione parabolica secondo la formula e i criteri di cui all'art. 13, commi 1 e 2 del presente regolamento. La compartecipazione da parte della famiglia è definita secondo i seguenti parametri:

ISEE	€ 0,00 a € 10.000	0%
ISEE	€ 10.001,00 a € 20.000,00	40%
ISEE	€ 20.001,00 A 30.00,00	80%
ISEE	oltre € 30.001,00	100%

ART. 19- SPAZIO NEUTRO

Oggetto, finalità e destinatari

"Spazio Neutro" è un servizio dedicato ai bambini che affrontano gravi difficoltà in ambito familiare (separazioni conflittuali, perdita della responsabilità genitoriale, genitori indagati per reati contro i figli) che osserva i principi enunciati nell'articolo 9 della "Convenzione dei diritti dell'infanzia". La finalità principale è di sostenere il mantenimento del rapporto tra bambino e i suoi genitori nei casi di separazione e divorzio conflittuali, affidamento e altre vicende di grave e profonda crisi familiare.

I destinatari di detto Servizio sono:

- I genitori che sono stati dichiarati limitati, sospesi, decaduti dal Tribunale per i Minori per quanto riguarda l'esercizio della responsabilità genitoriale;
- I coniugi o le coppie di fatto in grave conflitto per il quale il Tribunale Ordinario Civile ha provveduto a limitare la responsabilità genitoriale;
- I genitori indagati di gravi reati commessi nei confronti dei figli.

Il Servizio si pone gli obiettivi di:

1. Ristabilire la relazione tra il figlio e **il** genitore;
2. Stimolare i genitori a ritrovare la capacità di accogliere emotivamente il figlio;
3. Favorire la costruzione del senso di responsabilità genitoriale e quando possibile sostenere l'organizzazione autonoma degli incontri.

Modalità di accesso e di fruizione del servizio

L'accesso al Servizio Spazio Neutro può avvenire:
-con un provvedimento del Tribunale per i Minorenni o del Tribunale Ordinario Civile;
-spontaneamente quando si hanno difficoltà di relazione e si desidera riparare il rapporto con il proprio figlio. In questo caso è necessario contattare gli operatori dei Servizi Sociali per una presa in carico globale e per una valutazione circa l'opportunità dell'intervento.

Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio

La contribuzione a carico dell'Utenza è rapportata al costo orario sostenuto dall'Ufficio procedente.
Ai fini del calcolo della quota di contribuzione al costo del servizio viene adottato il metodo della progressione parabolica secondo la formula e i criteri di cui all'art. 13 del presente regolamento. La compartecipazione da parte della famiglia è definita secondo i seguenti parametri:

ISEE	€ 0,00 a € 10.000	0%
ISEE	€ 10.001,00 a € 20.000,00	40%
ISEE	€ 20.001,00 A 30.00,00	80%
ISEE	oltre € 30.001,00	100%

Nel caso in cui i beneficiari siano già presi in carico dal Servizio Sociale, dai servizi sanitari, scolastici territoriali e dall'autorità giudiziaria tale intervento è gratuito.

PARTE II- AREA POVERTA' E DISAGIO ADULTI

ART. 20 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Oggetto, finalità e destinatari

Gli interventi di sostegno economico, nei limiti di disponibilità di bilancio dell'Amministrazione Comunale, sono finalizzati a sostenere l'Utenza (persone e/o nuclei familiari) nel fronteggiare particolari situazioni di disagio economico e si inseriscono in un quadro di intervento globale a favore della stessa, con l'obiettivo di prevenire il rischio di esclusione o di emarginazione sociale. Gli interventi di sostegno economico consistono in un'erogazione di denaro per il raggiungimento degli obiettivi definiti nel progetto personalizzato di aiuto.
I destinatari degli interventi sono i cittadini in stato di bisogno economico di cui alla L.R. 23/2005, residenti nel Comune di Samatzai.

Gli interventi economici si articolano in:
a) Contributi ordinari
b) Contributi straordinari
La domanda di contributo ordinario o straordinario è esaminata dal Servizio Sociale comunale e la sua concessione può essere subordinata all' elaborazione di un progetto personalizzato/individualizzato di intervento.

CONTRIBUTI ORDINARI

Modalità di accesso
Il contributo ordinario è erogato di regola per un periodo non superiore ai 6 mesi (proroga bile fino a 12 mesi in caso di effettiva necessità e adesione al progetto concordato) ed è finalizzato al contrasto della povertà e dell'emarginazione sociale garantendo il soddisfacimento delle esigenze primarie legate al mantenimento dell'utente e del suo nucleo familiare, privi di sufficienti risorse economiche.

L'accesso agli interventi di sostegno economico ordinario è limitato ai nuclei familiari con ISEE non superiore alla soglia stabilita annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna per l'accesso ordinario al "Programma regionale per l'inclusione sociale REIS". Tale limite resta in vigore fino all'approvazione del Programma regionale per l'annualità successiva. Sono esclusi coloro che beneficiano di misure analoghe sia nazionali che regionali (REIS, RDC).

Attribuzione dei punteggi
Il Settore Politiche Sociali attribuisce alle istanze pervenute i punteggi indicati nei successivi punti A) e B).

PUNTO A)
In relazione alla composizione del nucleo familiare, sono attribuiti i seguenti punteggi:

Situazione familiare

Persone che vivono sole	Punti 3
Nucleo familiare di n. 2 componenti	Punti 4
Nucleo familiare composto da n. 3 componenti	Punti 5
Nucleo familiare composto da n. 4 componenti	Punti 6
Nucleo familiare composto da oltre n. 4 componenti	Punti 7
Presenza di figli minori di età fino a 3 anni	Punti 8 per ogni figlio
Presenza di figli minori di età prescolare superiore ai 3 anni	Punti 6 per ogni figlio
Nucleo familiare con figli studenti frequentanti le scuole dell'obbligo e le scuole medie superiori, fino al compimento del 20° anno di età o con figli universitari fino al compimento del 26° anno di età	Punti 8 per ogni figlio

Verranno inoltre riconosciuti ulteriori punteggi per le seguenti situazioni:

- Nucleo familiare che sostiene spese per locazione dell'abitazione e/o mutuo per la prima casa

I suddetti punteggi sono cumulabili.

PUNTO B)
In relazione alla situazione reddituale, sono attribuiti i seguenti punteggi.

Situazione reddituale

ISEE da € 0 ad € 1.000,00	Punti 18
ISEE da € 1.001,00 ad € 2.000,00	Punti 16
ISEE da € 2.001,00 ad € 3.000,00	Punti 14
ISEE da € 3.001,00 ad € 4.000,00	Punti 12
ISEE oltre i € 4.00,01 e fino ai limiti stabiliti dalla RAS	Punti 10

PUNTO C)
A seguito di una valutazione del bisogno sociale riguardante la situazione abitativa, socio-ambientale e relazionale da parte del Servizio Sociale, potranno essere riconosciuti sino ad un max di punti 10
Il punteggio totale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nei punti A, B e C.

Determinazione dei contributi economici continuativi
I contributi economici continuativi sono concessi nelle seguenti misure massime:

Punteggio ottenuto	Misura del contributo
Oltre punti 40	€ 350,00 mensili
Da punti 34 a punti 39	€ 300,00 mensili
Da punti 33 a punti 28	€ 250,00 mensili
Da punti 27 a punti 22	€ 200,00 mensili
Sino a punti 21	€ 150,00 mensili

La misura effettiva del contributo economico mensile sarà determinata, nel rispetto dei limiti di cui sopra, sulla base della valutazione professionale del Servizio Sociale competente e in coerenza con gli obiettivi del progetto personalizzati condivisi con l'utente.
La Giunta Comunale può aggiornare annualmente gli scaglioni di ISEE gli importi di contributo massimo erogabile.

CONTRIBUTI STRAORDINARI

Il contributo straordinario è una misura di sostegno finalizzata ad integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie o eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare, quali, per esempio:
a) abbandono, decesso o malattia dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo;
b) spese eccezionali per gravi eventi morbosi non coperte dal Sistema Sanitario;
c) necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, acqua) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti soggetti fragili (anziani, persone con disabilità, minori);
d) spese eccezionali per calamità naturali;
e) spese di prima sistemazione riferite all'emigrazione per lavoro;
f) situazione temporanea di precarietà economica;
g) spese eccezionali per malattia;

Modalità di accesso

Per l'accesso ai contributi economici straordinari, vista la natura eccezionale degli stessi, si prevede un limite di ISEE del nucleo familiare pari ad € 10.000,00, previa valutazione tecnico – professionale dell'Assistente Sociale.

Determinazione dei contributi economici straordinari
Il valore massimo del contributo straordinario non dovrà superare l'importo di € 1.000,00.

PARTE III - AREA DELLA NON AUTOSUFFICIENZA, DISABILITA' E ANZIANI

ART. 21- SERVIZI RESIDENZIALI - STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI (COMUNITÀ INTEGRATE E COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI)

Tale intervento si applica a coloro che usufruiscono dei servizi erogati dalle seguenti strutture:

Comunità integrate . Le comunità integrate per anziani sono strutture residenziali destinate ad accogliere anziani non autosufficienti con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, stabilizzate, non curabili a domicilio. La comunità è una struttura idonea ad erogare prestazioni di natura assistenziale, relazionale e prestazioni programmate mediche e infermieristiche per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e di benessere dell'anziano ospitato.
Comunità alloggio. Le comunità alloggio sono struttura residenziale di piccole dimensioni destinate ad ospitare persone ultrasessantacinquenni autosufficienti, le quali non intendono vivere autonomamente presso il proprio nucleo familiare e richiedono servizi di tipo comunitario e collettivo .

Oggetto, finalità , requisiti e destinatari
L'inserimento in struttura residenziale è destinato a cittadini, , totalmente o parzialmente non autosufficienti con un livello di compromissione funzionale anche temporanea tale da non consentire il soddisfacimento delle loro necessità quotidiane di tipo assistenziale, sociale e sanitario con il supporto del nucleo familiare o dei servizi domiciliari e di coloro che si trovano in una situazione di forte disagio personale, familiare ed economico.
L'Amministrazione comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce un intervento economico a favore di coloro che non risultano in grado di provvedere alla copertura integrale della retta, garantendo la disponibilità di una quota pari al 10% del reddito percepito per far fronte alle spese personali così come previsto dall'art.10 c.2 DPGR n.12/89. Tale intervento si configura come prestazione agevolata di natura socio-sanitaria di ospitalità alberghiera, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. f del DPCM 159/2013 e secondo quanto previsto dall'art.6 c.4 della Legge n.328/2000;
Costituiscono requisiti d'accesso all'intervento di natura economica ad integrazione della retta le situazioni di seguito indicate:

- essere residenti presso il Comune di Samatzai da almeno 5 anni al momento del ricovero/richiesta;
- non avere un ISEE superiore a € 16.000 per poter usufruire della agevolazione con una quota di contribuzione a carico dell'ente. Tale valore è comprensivo, se del caso della componente aggiuntiva come previsto dall'art. 6, comma 3 del D.P.C.M. n.159/2013;
- il beneficiario deve avere una situazione reddituale non sufficiente a coprire il costo dell'intera retta, la quale verrà resa mediante autocertificazione ai sensi del DPR n.445/2000 e dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica e patrimoniale del beneficiario dell'intervento;
- non avere un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fine ISEE non superiore a una soglia di € 8.000, accresciuta di € 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di € 12.000. I predetti massimali sono ulteriormente incrementati di € 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave e non autosufficienza;
- non aver donato in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, nell'ultimo triennio, immobili o diritti reali su immobili per un valore catastale complessivo superiore a € 25.000;
- non aver ceduto a titolo oneroso in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, nell'ultimo triennio, immobili o diritti reali su immobili per un valore catastale complessivo superiore a € 25.000;

- non aver donato nell'ultimo triennio, beni mobiliari del valore complessivo superiore a € 25.000;
- i parenti in linea retta entro il primo grado (coniuge e figli) che compongono la rete di sostegno del beneficiario non devono essere in grado di intervenire economicamente in misura sufficiente a coprire la retta di ricovero secondo i criteri stabiliti dall'art.6 comma 3 del DPCM n.159/2013;
- non essere proprietario o comproprietario di immobili o titolare di altro diritto reale su immobili, anche in quota con altri soggetti, su tutto il territorio nazionale fatta eccezione della casa di abitazione, destinata ad abitazione principale, se occupata dal coniuge e/o da figli a condizione che il valore catastale della casa non sia superiore a € 100.000,00;

La non ricorrenza di uno solo dei suddetti criteri, determina l'inammissibilità della domanda di cui al presente articolo, fatto eccezione per eventuali deroghe, disposte su motivata relazione dei Servizi Sociali.
L'eventuale integrazione della retta da parte del Comune di residenza rimane a carico di quest'ultimo anche nel caso che la persona inserita in struttura ottenga, successivamente all'inserimento, la residenza del Comune nel quale insiste la struttura, così come previsto dall'art. 45 c.2 del DPR n°4/2008.

Modalità di accesso e di fruizione del servizio

L'erogazione dell'intervento economico è disposta nei confronti di chi ha richiesto l'integrazione prima dell'inserimento nella struttura (ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L. 328/2000) e solo se l'inserimento è stato disposto con il coinvolgimento dell'Ufficio competente (solitamente il Servizio Sociale territoriale), ad eccezione di quanto previsto all'art. 4, comma 6 del presente regolamento.
L'integrazione è assunta anche nei confronti delle persone già inserite in struttura, qualora vengano meno le condizioni (subentro di precarietà economica) che hanno garantito fino a quel momento la copertura totale della stessa.
Il limite massimo dell'intervento economico integrativo, viene versato direttamente all'utente o al suo rappresentante legale o terza persona all'uopo delegata (o familiare di riferimento).
Per l'attivazione del servizio e la definizione dei reciproci impegni il Comune e l'utente (o suo referente) stipulano un apposito accordo.

Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio

La misura dell'intervento economico integrativo riferita esclusivamente alla quota alberghiera nei casi di inserimenti in comunità integrata concesso dal Comune è determinata con riguardo alla situazione economica effettiva dell'utente, secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 159/2013, ed alla compartecipazione complessivamente sostenibile. Nel caso in cui non sia stato ancora avviato il procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidità civile (o procedimento analogo), l'utente o suo rappresentante legale dovrà procedere, documentando l'avvenuto avvio della procedura all'ufficio competente/Servizio sociale, entro e non oltre i 30 giorni dall'avvio del procedimento.

Quantificazione della quota di compartecipazione al costo del servizio

L'importo della compartecipazione da parte del beneficiario dell'intervento è calcolato secondo quanto previsto dall'art.10 c.2 del DPR n.12/89 e s.m.i, il quale prevede che"*concorrono alla compartecipazione del servizio residenziale anche gli utenti con reddito di minimo vitale o inferiore ad esso, e che al beneficiario dell'intervento venga garantita la disponibilità pari al 10% del reddito percepito, per far fronte alle spese personali*".
Nelle more dell'approvazione da parte della Regione Sardegna di un sistema tariffario secondo scaglioni di reddito ISEE, così come previsto dall'art. 46 del DPR n.4/2008 nonché della DGR 55/17 del 03.12.2013, l'Amministrazione Comunale comparteciperà per il residuo della retta non coperto da parte del beneficiario.
Il residuo retta è dato dalla differenza tra il complessivo del servizio (esclusi eventuali servizi aggiuntivi) e il reddito percepito dal beneficiario, al quale verrà garantita la disponibilità del 10% per far fronte alle spese personali.

Il calcolo verrà applicato secondo la seguente formula :

RR (residuo retta) X % contribuzione comunale

Esempio € 496,52 X 79% = € 392,25 (contributo comunale)

e secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

FASCE ISEE	PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE
€ 0,00 - 2.000,00	100 %
€ 2.000,01 - 4.000,00	93 %
€ 4.000,01 - 6.000,00	86 %
€ 6.001,00-8.000,00	79%
€ 8.001,00-10.000,00	72%
€ 10.001,00-12.000,00	65%
€ 12.001,00-14.000,00	58%
€ 14.001,00-16.000,00	51%

In deroga ai requisiti di accesso suddetti, per i residenti da almeno 5 anni, presso il Comune di Samatzai al momento del ricovero, è previsto un contributo, a carico dell'Ente, stabilito dalla Giunta Comunale in base alle disponibilità del Bilancio. Per coloro che vorranno usufruire di tale contributo sarà sufficiente presentare una certificazione ISEE in corso di validità con un valore compreso nella fascia tra € 0,00 e € 30.000,00.

Si precisa che coloro che presentano una certificazione ISEE in corso di validità con un valore compreso nella fascia tra € 0,00 e 16.000,00 e che hanno i requisiti sopra indicati, il contributo a carico dell'Ente non potrà essere inferiore all'importo stabilito con apposita deliberazione dalla Giunta Comunale, in base alla disponibilità del Bilancio.

Pertanto verrà applicato il seguente protocollo operativo:
FASE 1 domanda di accesso al contributo

- deve essere presentata all'ufficio protocollo direttamente dall'utente, dal suo rappresentante legale o da una terza persona delegata e/o familiare di riferimento.
- dichiarazione ai sensi del DPR n.445/2000 del beneficiario la quale dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica e patrimoniale del beneficiario dell'intervento;
- dichiarazione ai sensi del DPR n.445/2000 di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile,
- certificazione ISEE socio sanitario residenziale in corso di validità;
- verbale UVT e/o certificato medico attestante l'inserimento presso una struttura residenziale;
- copia del documento di identità del beneficiario del servizio;
- eventuale altra documentazione ritenuta necessaria al fine della determinazione del contributo;
- altra documentazione a corredo dell'istanza quale copia del decreto di nomina di amministratore di sostegno, tutore o curatore rilasciati dal Giudice tutelare del Tribunale Ordinario

FASE 2 valutazione e accoglimento della domanda
L'istruttoria della richiesta di integrazione verrà effettuata dall'Assistente Sociale, la quale svolge la prima analisi sulla base della documentazione presentata. Una volta che verrà esaminata la richiesta e la relativa documentazione, verrà adottata una determinazione nella quale viene stabilita la decorrenza del beneficio, la durata e l'importo a carico dell'utente e dell'Amministrazione Comunale. Contestualmente con apposita comunicazione scritta, verrà reso noto quanto stabilito nella succitata determinazione al diretto interessato. Nel caso di non accoglimento, ne verrà data comunicazione scritta al richiedente.

FASE 3 erogazione del contributo
Il contributo verrà erogato mensilmente a seguito della presentazione delle fatture attestanti l'avvenuto pagamento.
Qualora l'importo del contributo spettante sia inferiore ad € 100,00, l'ufficio competente si riserva la possibilità di liquidare trimestralmente, semestralmente o annualmente a seguito di presentazione delle pezze giustificative attestanti l'avvenuto pagamento.

La soglia massima per la determinazione della percentuale di contribuzione a carico dell'Ente è fissata in € 16.000,00 e potrà essere rivista periodicamente con specifica deliberazione delle Giunta Comunale.
Eventuali servizi aggiuntivi usufruiti dall'utente non saranno considerati ai fini della quantificazione della contribuzione comunale.
Nei casi in cui il Servizio Sociale, con motivata relazione, evidenzi dettagliatamente circostanze eccezionali, urgenti e di disagio economico nei confronti di soggetti fragili (anziani, persone con disabilità, minori), si provvederà ad anticipare economicamente il costo del ricovero e/o ad integrare ulteriormente il contributo.

Verifiche
L'Amministrazione Comunale, procederà con il metodo a campione o nel caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, ad effettuare idonei controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate anche per il tramite di altri uffici: finanziario, tributi, guardia di finanza, banca dati INPS ecc.
Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 sono previste sanzioni penali in caso di dichiarazione non veritiera o falsa e saranno esclusi dal beneficio i soggetti che a seguito di accertamenti risulti in contrasto con la situazione dichiarata.

Recuperi e rivalse
L'Amministrazione comunale, tramite gli uffici competenti, attiva le procedure che consentano di recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non sono immediatamente disponibili (arretrati pensioni, eredità ecc) e fare atto di rivalsa, successivamente al decesso del soggetto ricoverato, sull'ammontare delle quote dovute a saldo delle spese.

ART. 22 - SERVIZI RESIDENZIALI – RSA – (E ALTRE STRUTTURE DI TIPO SOCIO-SANITARIO)

Oggetto, finalità e destinatari
Il Servizio di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) costituisce un'unità di offerta sociosanitaria e residenziale specifica per la disabilità grave, che fornisce ospitalità - anche temporanea – prestazioni sanitarie, di recupero funzionale e di inserimento sociale in favore di persone anziane o di adulti non autosufficienti, affetti da malattie croniche o da patologie invalidanti, non assistibili a domicilio e per i quali non sia necessario il ricovero in strutture ospedaliere o di riabilitazione globale.

Modalità di accesso e di fruizione del servizio
L'istanza per l'inserimento in RSA è presentata al Punto Unico di Accesso territorialmente competente da parte dell'interessato o dei suoi familiari, dal medico di base, dall'unità ospedaliera o altra struttura in cui la persona è ricoverata o dal servizio sociale comunale. L'inserimento può essere disposto a seguito dell'esame della situazione sociale e sanitaria da parte dell'Unità di valutazione territoriale (UVT) che si avvale di apposite scale di valutazione multidimensionale. L'UVT individua per ogni utente un profilo assistenziale complessivo che deriva dalla composizione dei singoli livelli di assistenza sanitaria e sociale.

Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio
In considerazione della particolare natura delle prestazioni rese, la tariffa giornaliera si compone di una quota sanitaria e di una quota sociale, definite dalla normativa regionale. La quota sanitaria è finanziata dal Fondo Sanitario Regionale e versata direttamente alla struttura, per la quota sociale è prevista la compartecipazione a carico dell'utente e/o del Comune (definizione della DGR 25.6/2006).
L'Amministrazione comunale garantisce un intervento economico a favore di coloro che non risultano in grado di provvedere alla copertura integrale della quota sociale, secondo quanto stabilito e previsto dall'art. 21 del presente regolamento. Il limite massimo dell'intervento economico integrativo è costituito dall'ammontare della quota sociale.
Ferma restando la composizione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6, comma 3, del DPCM 159/2013 (prestazioni di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo), ai fini del calcolo della quota di contribuzione al costo del servizio si individuano i seguenti
parametri:

FASCE ISEE	PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE
€ 0,00 - 2.000,00	100 %
€ 2.000,01 - 4.000,00	93 %
€ 4.000,01 - 6.000,00	86 %
€ 6.001,00-8.000,00	79%
€ 8.001,00-10.000,00	72%
€ 10.001,00-12.000,00	65%
€ 12.001,00-14.000,00	58%
€ 14.001,00-16.000,00	51%
OLTRE € 16.001,00	0%

Nel caso in cui non sia stato ancora avviato il procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidità civile (o procedimento analogo) l'utente o suo rappresentante legale dovrà procedere, documentando l'avvenuto avvio della procedura all'ufficio competente/Servizio sociale, entro e non oltre i 30 giorni dall'avvio del procedimento.
Inoltre l'eventuale indennità di accompagnamento di cui l'utente usufruisce dovrà essere destinata interamente al pagamento della retta. Nello specifico, il metodo di calcolo della quota utente e della quota comunale:

- L'agevolazione concessa dal Comune è data dalla percentuale in base all'ISEE dell'utente meno la quota dell'indennità di accompagnamento;
- La contribuzione a carico dell'utente è data dalla percentuale in base all'ISEE più la quota dell'indennità di accompagnamento.

ART. 23 - SERVIZI SEMIRESIDENZIALI – CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO

Oggetto, finalità e destinatari

Il Centro socio-educativo diurno è una struttura o un modulo strutturale destinato a specifici gruppi di persone (minori, adulti e anziani, persone con disabilità o con disturbi mentali dagli esiti stabilizzanti) che necessitano di attività di sostegno alla domiciliarità, di promozione della vita di relazione, di sviluppo di competenze personali e sociali, di attività educative indirizzate all'autonomia, di attività di socializzazione, espressive, occupazionali.

Modalità di accesso e di fruizione del servizio

Per accedere al servizio l'utente o, in caso di impedimento o incapacità dello stesso, il tutore, il curatore, l'amministratore di sostegno o il familiare referente, individuato tra i componenti del nucleo familiare deve presentare, prima dell'attivazione dello stesso, apposita istanza al Comune, nella quale, tra l'altro, vanno indicati i dati necessari per l'identificazione dell'attestazione ISEE, in corso di validità, dell'utente, necessaria per determinare l'importo della fascia di riferimento. Qualora l'utente o un altro soggetto sebbene tempestivamente sollecitato e limitatamente ai casi urgenti, non comunichi agli uffici competenti gli estremi identificativi dell'attestazione ISEE entro 40 giorni dall'attivazione del servizio pasti, verrà applicata la tariffa massima prevista.

Partecipazione dell'Utenza al costo del Servizio

I soggetti ammessi a fruire del servizio pasti a domicilio devono corrispondere una tariffa per pasto determinata sulla base della fascia ISEE sotto indicata:

FASCE ISEE	PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'UTENTE	PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE
€ 0,00 - 3.000,00	20%	80%

€ 3.001,00 - 6.000,00	30 %	70%
€ 6.001,00 - 9.000,00	40 %	60%
€ 9.001,00-12.000,00	50%	50%
€ 12.001,00-15.000,00	60%	40%
€ 15.001,00-20.000,00	80%	20%
Oltre 20.000,00	100%	0

ART. 24 - SERVIZI DOMICILIARI- SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

Oggetto, finalità e destinatari

Il Servizio di assistenza domiciliare (SAD) è finalizzato a favorire il permanere delle persone anziane e/o con disabilità, in condizioni di temporanea o permanente limitazione dell'autonomia, nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita nonché quella della famiglia di appartenenza attraverso prestazioni a carattere preventivo e/o riparatorio, anche finalizzati ad evitare il rischio di ricoveri impropri in strutture sanitarie o sociosanitarie. Il SAD si compone di prestazioni di natura socio-assistenziale ed è erogato tramite figure professionali qualificate. La modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto individualizzato di assistenza. Il SAD assicura prestazioni di assistenza relative alla cura della persona, alla preparazione e somministrazione dei pasti, alla corretta esecuzione di prescrizioni farmacologiche, al corretto utilizzo di ausili per favorire l'autonomia della persona. Può offrire prestazioni relative al governo dell'alloggio e alla gestione delle attività domestiche, ma anche interventi igienicosanitari di base e attività di sostengo alla socializzazione e alla vita di relazione.
Le prestazioni offerte dal SAD si integrano, secondo quanto previsto nel progetto individualizzato, con quelle offerte dal Volontariato, dall'Assistenza Domiciliare Sanitaria (Assistenza domiciliare programmata e Cure domiciliari - ADI) e con gli interventi di cui alla L. 162/98.

Modalità di accesso e di fruizione del servizio

L'istanza per l'accesso alle prestazioni del SAD associato viene presentata dall'utente, un suo familiare o dal suo legale rappresentante al Servizio sociale del Comune di residenza, il quale verifica il bisogno assistenziale e predispone il progetto individualizzato di assistenza. L'istanza dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, relativa all' ISEE aggiornato e ad essa dovrà essere allegata la eventuale certificazione sanitaria attestante la condizione di bisogno. Qualora tale documentazione non fosse immediatamente disponibile, l'Utente o suo legale rappresentante si impegnerà per iscritto a presentarla nel più breve tempo possibile. Nelle more della presentazione di tale documentazione il servizio potrà comunque essere attivato, secondo la valutazione del Servizio Sociale, previo impegno dell'utente o suo rappresentante al pagamento della quota di contribuzione determinata a seguito dell'acquisizione dell'ISEE, con effetto dal primo giorno di erogazione della prestazione. Nel caso in cui le richieste siano superiori all'effettiva disponibilità in capo a ciascun comune, è predisposta apposita lista d'attesa secondo il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze, salvo i casi urgenti in cui il Servizio Sociale ritenga necessario attivare d'ufficio il servizio, prescindendo dalla lista. A parità di condizioni di non autosufficienza e di bisogno assistenziale la priorità è data all'Utenza in risposta alle esigenze rilevata dal Servizio Sociale.
Il Servizio può essere sospeso temporaneamente, previa presentazione di istanza motivata che ne specifichi il periodo.
L'Utente o suo legale rappresentante, dovrà comunicare tempestivamente se si intende riprendere il servizio o rinunciare definitivamente. I ricoveri temporanei (indipendentemente dalla durata) non comportano dimissione dal servizio. Le assenze per soggiorni climatici o trasferimenti presso familiari o diversi domicili non comportano la dimissione se l'assenza non supera i 30 giorni. Il Servizio è riattivato, previa comunicazione anticipata del rientro dell'Utente, entro 5 giorni dal ritorno al domicilio. Per assenze superiori ai 30 giorni si procederà alle dimissioni e all'eventuale successiva nuova valutazione per la presa in carico.
Il Servizio può essere ridotto o cessare nei seguenti casi:
a) richiesta dell'Utente o suo rappresentante legale;
b) decesso o ricovero prolungato in struttura residenziale;
c) perdita dei requisiti di ammissione;
d) comportamenti inadeguati e/o gravemente scorretti, reiterati, nei confronti del personale addetto all'assistenza (es. molestie, aggressioni verbali e/o fisiche, minacce);

e) assenza dal domicilio, senza preavviso, per più di 3 volte nell'orario in cui deve essere effettuata la prestazione;
f) assenza dell'Utente per più di 30 giorni, con esclusione dei ricoveri ospedalieri;
g) avvio della procedura esecutiva per il recupero degli insoluti e/o per il recupero di quanto non versato a seguito di dichiarazioni non veritiere della situazione economica (salvo deroga motivata disposta del Servizio Sociale)
h) non adesione al progetto da parte dell'utente o suo familiare convivente;
i) trasferimento del domicilio presso Comuni diversi da quelli dell'Ambito distrettuale di appartenenza.

Partecipazione dell'Utenza al costo del Servizio

Ferma restando la composizione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6, del DPCM 159/2013 (prestazioni di natura socio-sanitaria) se il servizio è rivolto ad adulti non autosufficienti o sulla base degli artt. 3 e 7 dello stesso DPCM se il servizio è rivolto a minori, ai fini del calcolo della quota di contribuzione al costo del servizio viene adottato il metodo della progressione parabolica secondo la formula e i criteri di cui all'art. 13, commi 1 e 2 del presente regolamento. La compartecipazione da parte degli utenti è definita secondo i seguenti parametri:

ISEE	€ 0,00	5%
ISEE	sino a € 4.000,00	10%
ISEE	oltre € 24.000,01	100%

L'importo della contribuzione dovuta per il costo mensile medio del SAD dovrà essere comunicato all'utenza prima dell'avvio del servizio.
L'Utente già beneficiario del servizio dovrà presentare l'ISEE aggiornato entro il 30 gennaio di ciascun anno e l'applicazione della tariffa così ridefinita decorrerà dal 1 febbraio. Il difetto di presentazione della documentazione ISEE comporterà l'applicazione della tariffa massima prevista e/o l'interruzione del servizio.
I pagamenti di quanto dovuto a titolo di compartecipazione dovranno avvenire entro i 30 giorni successivi alla comunicazione dell'importo, tramite apposito bollettino postale. Il mancato rispetto dei termini di pagamento e l'inottemperanza alla successiva diffida e messa in mora, determinano l'obbligo per l'Ufficio procedente dell'avvio della procedura esecutiva per il recupero di quanto dovuto. Analoga procedura sarà attivata nel caso di accertamento della non veridicità della situazione economica dichiarata.

ART. 25 - SERVIZIO MENSA SOCIALE

Oggetto, finalità e destinatari

Il servizio si rivolge ad utenti, prevalentemente anziani soli, in condizioni di fragilità sociale e consiste nella preparazione e consegna, dal lunedì alla domenica, del pranzo e della cena al domicilio degli utenti. Viene erogato a fronte della corresponsione di una specifica tariffa determinata sulla base delle indicazioni contenute nella tabella sottostante.

Modalità di accesso e di fruizione del servizio

Per accedere al servizio l'utente o, in caso di impedimento o incapacità dello stesso, il tutore, il curatore, l'amministratore di sostegno o il familiare referente, individuato tra i componenti del nucleo familiare deve presentare, prima dell'attivazione dello stesso, apposita istanza al Comune, nella quale, tra l'altro, vanno indicati i dati necessari per l'identificazione dell'attestazione ISEE, in corso di validità, dell'utente, necessaria per determinare l'importo della fascia di riferimento. Qualora l'utente o un altro soggetto sebbene tempestivamente sollecitato e limitatamente ai casi urgenti, non comunichi agli uffici competenti gli estremi identificativi dell'attestazione ISEE entro 40 giorni dall'attivazione del servizio pasti, verrà applicata la tariffa massima prevista

Partecipazione dell'Utenza al costo del Servizio

I soggetti ammessi a fruire del servizio pasti a domicilio devono corrispondere una tariffa per pasto determinata sulla base della fascia ISEE sotto indicata:

FASCE ISEE	PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'UTENTE	PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE
€ 0,00 - 3.000,00	20%	80%
€ 3.001,00 - 6.000,00	30 %	70%
€ 6.001,00 - 9.000,00	40 %	60%
€ 9.001,00-12.000,00	50%	50%
€ 12.001,00-15.000,00	60%	40%
€ 15.001,00-20.000,00	80%	20%
Oltre 20.000,00	100%	0

ART. 26 - SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

Oggetto, finalità e destinatari

Fra gli interventi socio-assistenziali previsti in sostituzione del nucleo familiare, ove quelli di sostegno risultano impraticabili, vi sono gli affidamenti di cittadini anziani e disabili presso famiglie e singoli. Gli interventi di affidamento di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti che non possono essere adeguatamente assistite e tutelate nell'ambito della famiglia di appartenenza, hanno la finalità di mantenere il soggetto in un contesto familiare ed evitare il più possibile il ricorso all'istituzionalizzazione.
Anche questi interventi, al pari dell'affidamento di minori, hanno carattere di temporaneità e possono essere attuati solo col consenso dell'interessato o di chi ne esercita la tutela. Modalità di accesso e di fruizione del servizio Gli interventi di affidamento familiare si distinguono in:
a) Diurni, che non comportano la convivenza: l'affidato trascorre presso gli affidatari parte della giornata per alcuni o tutti i giorni della settimana in base al progetto predisposto dal servizio sociale.
b) Residenziali, che comportano la convivenza per tutto il periodo indicato nel progetto, con possibilità di rientri presso i familiari.
Gli affidatari dovranno essere scelti e valutati fra famiglie e/o singoli che abbiano conoscenza delle problematiche dell'anziano e della disabilità, che si rendano disponibili all'accoglienza e che diano buone garanzie di essere in grado di assistere ed ospitare persone anziane o disabili.
Il progetto di affidamento stabilirà le modalità di attuazione dello stesso.

ART. 27 - TRATTAMENTO DATI

1. Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di gestione e di utilizzo dei dati personali. Ai fini del controllo formale, l'Ufficio procedente può effettuare l'interconnessione ed i collegamenti con gli archivi delle Amministrazioni collegate.
2. L'Amministrazione può effettuare elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio, in forma anonima.

ART. 28 – CONTROLLI

Ogni Ufficio procedente esegue i controlli per ogni tipologia di prestazione concessa o erogata sulla base dell'ISEE, sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, ai sensi dell'articolo 10, commi 7 e 8, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci.

ART. 29 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente documento, una volta in vigore, sarà soggetto a revisione automatica in caso di modifica dei testi normativi di riferimento o di approvazione di nuove normative nazionali e/o regionali, nonché a seguito dell'eventuale approvazione di Regolamenti, Protocolli, Accordi sovranazionali o similari, atti ad unificare le modalità di accesso alla rete dei servizi sociali e sociosanitari da parte di tutti i cittadini anche nell'ambito distrettuale Plus Trexenta.

ART. 30– AMBITI ECONOMICI OPERATIVI

Tutti gli interventi previsti dai servizi disciplinati nei precedenti articoli, saranno perseguiti all'interno delle disponibilità attribuite.